

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 maggio 2008 - Deliberazione N. 845  
- Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario – **L.R. n. 1 del 30/01/2008**  
**art. 23 comma 1. Richiesta di interpretazione autentica al Consiglio Regionale (Con allegati).**

**PREMESSO** che:

- l'art.12 comma1 della L.R. 25.02.2003 n.4 denominato "Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica" recita: *"I proprietari dei beni immobili che conseguono benefici dalle opere pubbliche di bonifica di cui all'art.2, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle predette opere, a norma del Regio Decreto 13.02.1933, n.215, e della legge 25.07.1952, n.991, e successive modificazioni nonchè alle spese di funzionamento dei Consorzi"*.
- l'art.23 comma 1, della L.R.n.1 del 30.01.2008 del Consiglio Regionale della Campania denominato "Modificazioni alla L.R.n.4/2003" recita: "All'art.12, comma 1 della legge regionale 25.02.2003, n.4, dopo le parole "I proprietari dei beni immobili" sono inserite le parole *"catastalmente classificati ad uso commerciale"*;
- in seguito alla suddetta modifica l'art.12 comma 1 della suddetta legge, risulta così modificato: *"I proprietari dei beni immobili **catastalmente classificati ad uso commerciale** che conseguono benefici dalle opere pubbliche di bonifica di cui all'art.2, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle predette opere a norma del Regio Decreto 13.02.1933, n.215, e della legge 25.07.1952, n.991, e successive modificazioni nonché alle spese di funzionamento dei Consorzi"*.

**CONSIDERATO** che:

- l'art.12 comma 1, così modificato, ha creato una situazione di difficile interpretazione tale da far sembrare privo di copertura normativa l'esercizio impositivo da parte dei Consorzi di Bonifica nei confronti dei proprietari di immobili urbani ed agricoli con l'assoggettamento del contributo di bonifica ai soli proprietari dei beni immobili catastalmente classificati ad uso commerciale;
- il Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni ha ritenuto non dover apporre il visto di legittimità in sede di controllo ex art.30 L.R. n.4/03, sulle delibere di approvazione dei documenti contabili relativi all'esercizio finanziario 2008 presentati dai Consorzi perchè in contrasto con la citata novazione normativa regionale;
- l'Unione Regionale delle Bonifiche, ha inviato tre autorevoli pareri, i quali concordano che una lettura della novellata norma, nel senso che assoggetterebbe al contributo di bonifica i soli proprietari di immobili classificati ad uso commerciale, sarebbe:
  - in contrasto con i principi costituzionali e con le stesse finalità della legge;
  - irrazionale, in quanto pur prevalentemente ed effettivamente funzionale alla tutela dei terreni agricoli escluderebbe invece dagli obblighi impositivi anche gli immobili agricoli;
  - l'applicazione letterale della norma, causerebbe la interruzione delle provviste finanziarie necessarie alle attività dei Consorzi con conseguenze disastrose per la tutela dei territori;
- il Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed irrigazioni con nota n.0253827 del 21.03.2008, ha chiesto formale parere all'A.G.C. Avvocatura-Settore Consulenza legale e Documentazione sulla corretta applicazione del comma 1, dell'art.23 della L.R. n.1 del 30.01.2008;

**VISTO** il parere, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, espresso dall'A.G.C. 04 Settore Consulenza legale e Documentazione il quale nel condividere le analisi e le ricostruzioni teoriche autorevolmente esposte nei pareri pro-veritate sopra citati, aderisce alla tesi specificata in questi ultimi, che i proprietari di immobili urbani ed agricoli rimarrebbero comunque soggetti agli obblighi antecedenti alla riforma, in forza delle previsioni del Regio decreto n.215/1933, in conseguenza del rinvio a tale norma operato all'art.38 della L.R.4/2003, in quanto non espressamente abrogato e pertanto, consiglia di rivolgersi al Consiglio Regionale per richiedere il rilascio di una norma di interpretazione autentica che specifichi il contenuto dell'art.12 L.R.4/2003 nel senso conforme alla ratio della stessa legge.

**RITENUTO** necessario, al fine di poter mettere in condizione i Consorzi di Bonifica di continuare a svolgere le loro attività istituzionali, accogliere il suggerimento dell'Avvocatura Regionale e richiedere al Consiglio Regionale l'interpretazione autentica del comma 1, dell'art.23, della L.R. 1/2008;

**VISTO** il Regio Decreto n.215/1933;

**VISTA** la L.R. n.4 del 25.02.2003;

**VISTA** la L.R. n.1 del 30.01.2008;

**VISTO** l'art.27 del Decreto Legge n.248/2007 convertito con Legge n.31 del 28.02.2008;

**PROPONE** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

### **DELIBERA**

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate:

- di chiedere al Consiglio Regionale l'interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 23 della L.R. 1/2008;

la presente deliberazione viene inviata:

- al Consiglio Regionale della Campania
- al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni;
- al B.U.R.C., per la relativa pubblicazione;

Il Segretario

*D'Elia*

Il Presidente

*Bassolino*

**RACCOMANDATA A MANO**

AREA 04 - SETTORE 03

Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento

Avvocatura

Settore Consulenza Legale e Documentazione

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2008. 0318045 del 11/04/2008 ore 11,29

Dest.: Interventi sul territorio agricolo, bonifiche  
ed irrigazioni

Fascicolo: XXXV/11

Interventi sul territorio agricolo, bonifiche  
ed irrigazioniProt. n. **PP 71-11-03-2008** / *Avv.ra*  
(che si prega di citare nella risposta)

Oggetto: \_\_\_\_\_

APPLICAZIONE ART. 23 LR1/2008  
CONTRIBUTI CONSORZI BONIFICAAL SETTORE INTERVENTI  
SUL TERRITORIO  
AGRICOLO. BONIFICHE  
ED IRRIGAZIONI  
Centro Direzionale Is A/6  
80143 Napoli (AREA 11. SETT. 03)AL CAPO DI GABINETTO  
DEL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE  
Via S. Lucia 81 NapoliAL COORDINATORE AGC  
GABINETTO DEL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
Via S. Lucia 81 Napoli*Vignone  
C. J. J. J.*

Si riscontra la nota 0253827 del 21/3/08, contenente richiesta di parere in merito all'applicazione dell'art. 23 della LR 1/2008 che, in riferimento all'art 12 della LR 4/2003 (relativo al generale obbligo di contribuzione a carico dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e per le spese di funzionamento dei consorzi), introducendo nel testo dell'articolo la specificazione dell'assoggettamento al tributo a carico dei proprietari di immobili "catastalmente classificati ad uso commerciale", sembrerebbe lasciare privo di copertura normativa l'esercizio impositivo nei confronti dei proprietari di immobili urbani ed agricoli.

Si precisa che alla richiesta risultano allegati tre autorevoli pareri (resi rispettivamente il primo dall'Associazione Nazionale Bonifiche su richiesta dell'Unione Regionale Bonifiche Campania e gli altri due da Docenti Universitari, su richiesta della precitata Associazione Naz.le bonifiche), i quali tutti concordano: sull'illogicità della norma così come riformata, sul contrasto con i principi costituzionali e con le stesse finalità della legge, sull'irrazionalità di una disciplina che, pur prevalentemente ed effettivamente funzionale all'irrigazione dei terreni agricoli escluderebbe invece dagli obblighi impositivi gli immobili agricoli stessi, sull'interruzione delle provviste finanziarie necessarie alle attività sul territorio che discenderebbe dall'applicazione dell'attuale testo della legge.

Considerata la criticità della problematica, che dall'applicazione formale della disciplina novata vedrebbe determinarsi la paralisi finanziaria dei Consorzi di Bonifica, e rilevata l'evidenza della necessità di un correttivo specificativo da parte del legislatore regionale, la scrivente, pur condividendo le analisi e le ricostruzioni teoriche autorevolmente esposte nei citati pareri, ritiene che dal punto di vista dell'opportunità dell'azione amministrativa non sia auspicabile l'attesa di un giudizio di costituzionalità della norma (che peraltro farebbe seguito al rilevantissimo contenzioso che potrebbe scaturire da un'applicazione ricostruttiva che, seppur logica e giuridicamente plausibile, fosse fondata su di una ricostruzione non testuale della disciplina in oggetto).

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO  
Sviluppo Attività Settore Primario

14 APR. 2008

*tema*



*Giunta Regionale della Campania*

*Foglio n. \_\_\_\_\_*

Piuttosto, a parere della scrivente, l'amministrazione regionale ed i Consorzi di Bonifica tutti potrebbero rivolgersi al Consiglio Regionale per perorare il rilascio di una norma di interpretazione autentica, che valesse a specificare il contenuto dell'art. 12 LR 4/2003 nel senso conforme alla ratio della stessa legge e, quindi, all'esigenze di generalità dell'assoggettamento degli obblighi di contribuzione, anche discendenti dalla normativa statale di specie.

Tanto considerato, nel merito dell'interpretazione del testo, l'Avvocatura regionale, nel ribadire comunque la necessità del ricorso all'Organo legislativo, ed altresì giudicando doveroso specificare come una valutazione in sede consultiva non possa valere ad emendare una disciplina normativa, né ad evitare il contenzioso scaturente da una specifica applicazione interpretativa, né, infine ad esonerare gli organi di amministrazione attiva (e segnatamente i Consorzi) dalle responsabilità di competenza conseguenti all'applicazione della norma, dal punto di vista dell'analisi giuridica -pur considerando egualmente condivisibili tutte le autorevoli espressioni di parere formulate- ritiene di suggerire una ricostruzione di sintesi che, pur riconducendo alle finalità della legge la modifica normativa apportata dalla LR 1/2008, non travolga tuttavia completamente il significato letterale di questa.

In tal senso si aderisce completamente a quanto esposto nel parere dell'Associazione Nazionale Bonifiche, che correttamente specifica che i proprietari di immobili urbani e degli immobili agricoli rimarrebbero comunque soggetti agli obblighi antecedenti alla riforma, in forza delle previsioni del R.D. 215/1933, in conseguenza del rinvio a tale norma operato all'art. 38 della LR 4/2003.

Eppertanto, se è giuridicamente corretto che la novella abbia esteso l'obbligo di contribuzione "anche" agli immobili commerciali, tuttavia, il senso letterale da attribuire alla norma dell'art. 12 non è quello di ritenere che il testo risultante dall'art. 23 LR 1/08 mantenga la previsione *anche* per i contribuenti originariamente previsti dall'articolo, ma, piuttosto, che, pur con una certa imperizia compilativa, la riforma abbia di fatto trasformato l'art. 12 nella disciplina della sola assoggettabilità a contributi degli immobili commerciali, senza tuttavia escludere gli originari soggetti a tributi, il cui obbligo è implicitamente supposto dalle finalità della legge, nonché espressamente disciplinato dal R.D. 215/1933 tutt'ora vigente.

Nei sensi sopra precisati si rende il prescritto parere.

L'ESTENSORE INCARICATO

Avv. Guido Maria Talarico

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Massimo Lacatena

IL COORDINATORE DELL'AREA

avv. Vincenzo Baroni